

REGOLAMENTO (CEE) N. 3561/90 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1990

relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti di materie ceramiche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 3274/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15,considerando che le merci descritte nel regolamento (CEE) n. 2025/73 della Commissione, del 25 luglio 1973, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti di materie ceramiche⁽³⁾ erano state classificate in base alla nomenclatura della tariffa doganale comune, a sua volta basata sulla nomenclatura del Consiglio di cooperazione doganale; considerando che quest'ultima è stata sostituita con il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, applicato nella Comunità mediante la nomenclatura combinata; considerando che, per motivi di chiarezza, è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 2025/73 nella sua totalità;

considerando che i sopraindicati adeguamenti alla nomenclatura combinata costituiscono semplici operazioni tecniche, che non comportano alcun cambiamento

per quanto riguarda la portata delle norme precedentemente stabilite dal regolamento (CEE) n. 2025/73,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decorazione degli articoli e oggetti di materie ceramiche di cui ai codici NC ex 4910, 6911, 6912, 6913, ex 7117, ex 9401, ex 9403 e ex 9405 non conferisce l'origine del paese in cui è stata effettuata sempreché tale decorazione non determini la classificazione delle merci ottenute in una voce doganale diversa da quella concernente il prodotto messo in opera.

Articolo 2

Il termine « voce » usato nel presente regolamento indica le voci (codici a quattro cifre) impiegate nella nomenclatura che costituisce il « sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci ».

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2025/73 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 315 del 15. 11. 1990, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 27. 7. 1973, pag. 32.